COMMISSIONE IV

DIFESA

30.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ISAIA GASPAROTTO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate (3533) 3

Gasparotto Isaia, *Presidente* 3, 5

Bubbico Mauro, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 4

Tassone Mario 5

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Rebulla ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari (499);

Gasparotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari (1414) 5

Gasparotto Isaia, *Presidente* 5

Bubbico Mauro, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 5

Galante Michele 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,45.

ANTONINO PERRONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate (3533).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate ».

Informo la Commissione che su questo provvedimento, nella seduta odierna, riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, onorevole Rabino, attualmente assente per una temporanea indisposizione.

Ricordo che nella seduta del 13 aprile 1989, dopo aver concluso la discussione sulla linee generali, era stato costituito un Comitato ristretto, che ha deliberato, anche a seguito di una consultazione con i rappresentanti del COCER, di integrare il testo del disegno di legge con il seguente articolo aggiuntivo predisposto dal relatore Rabino:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

1. Il Ministro della difesa, di concerto con quello delle finanze, su proposta dei Capi di Stato maggiore di forza armata e dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento unico interforze tendente a disciplinare la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio.
3. 01.

Comunico che, in data 4 maggio 1989, la I Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere: Nulla osta all'ulteriore *iter* del disegno di legge. Viceversa, la stessa Commissione non si è ancora espressa sull'articolo aggiuntivo 3. 01.

Comunico inoltre che, in data 3 maggio 1989, la V Commissione bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in discussione e sull'articolo aggiuntivo 3. 01.

Informo, infine, che in data 19 aprile 1989 la XI Commissione lavoro pubblico e privato ha espresso parere favorevole sul suddetto provvedimento.

Mancando il parere della I Commissione sull'articolo aggiuntivo, non saremo in grado di concludere nella seduta odierna l'*iter* del provvedimento, ma potremo procedere all'esame dei primi tre articoli, rinviando alla seduta di domani la discussione dell'articolo aggiuntivo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. È a carico dell'Amministrazione della difesa, nei limiti degli stanziamenti del competente capitolo dello stato di previsione della spesa, il trattamento alimentare, stabilito annualmente in appendice alla legge di bilancio, nonché il trattamento tavola di cui alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, dei:

a) graduati di truppa e militari semplici dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi e aspiranti delle accademie, scuole e collegi militari, dei concorrenti agli arruolamenti volontari e degli iscritti di leva durante la permanenza presso le sedi di esami e di selezione attitudinale, delle suore infermiere volontarie della Croce-rossa italiana che prestano la loro opera presso gli enti sanitari delle Forze armate;

b) partecipanti alle mense obbligatorie di servizio costituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 e successive modificazioni e integrazioni;

c) militari di Stati esteri, in occasione di esercitazioni interalleate, nel caso in cui il vettovagliamento gratuito sia previsto, con carattere di reciprocità, da accordi internazionali.

(È approvato).

ART. 2.

1. Lo stesso trattamento alimentare compete, per uno o due pasti giornalieri, in relazione all'attività da svolgere ed alla dislocazione dell'organismo militare, al personale militare e civile in forza ad enti, distaccamenti e reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego od ambientali, nonché al personale che per obblighi di servizio sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti.

2. Le situazioni di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro della difesa e, solo nei casi di urgenza, con provvedimento degli Alti comandi territoriali, da sottoporre alla sanzione ministeriale.

3. Alla confezione e distribuzione del vitto per detto personale provvederanno, ove costituite, le mense di cui all'articolo 122 e seguenti del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076; ove non costituite, provvederanno le mense di cui all'articolo 126 di detto Regolamento.

(È approvato).

ART. 3.

1. È fatto divieto di corrispondere al personale, in tutto o in parte, i generi in natura o il controvalore in contanti dei generi alimentari dovuti alle mense, fatte salve le posizioni previste dal Regolamento di cui all'articolo 2, nonché alle situazioni eccezionali riconosciute dal Ministro della difesa, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, per le quali il vettovagliamento può essere assicurato in tutto o in parte, mediante la corresponsione diretta al personale stesso del relativo controvalore.

2. Il personale dislocato in località in cui non sia possibile o opportuno impiantare, o organizzare le mense, può essere autorizzato dai competenti organi del Ministero della difesa a consumare i pasti a carico dello Stato presso locali convivenze militari od assimilate e, in mancanza, anche presso apprestamenti civili, previa apposita convenzione.

(È approvato).

MAURO BUBBICO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Esprimo fin d'ora il

parere favorevole del Governo sull'articolo aggiuntivo 3. 01.

Ricordo, inoltre, che la materia in discussione è già disciplinata da un decreto presidenziale del 1976 che prevede un apposito regolamento al riguardo. Ritengo che tale strumento possa uniformare e disciplinare in maniera migliore la materia relativa alle mense obbligatorie per le Forze armate. Ad avviso del Governo, non si dovrà oltrepassare il termine di un anno nell'indicazione del regolamento, anche in considerazione dei problemi esistenti circa l'uso dei locali comuni per le varie categorie.

È necessario, inoltre, considerare la questione della sostituzione del personale militare di leva con quello civile.

Entrando nel merito del provvedimento, dopo aver ribadito il parere favorevole del Governo sull'articolo aggiuntivo, vorrei sottolineare, ancora una volta, l'urgenza di una rapida approvazione del disegno di legge sul riordinamento del servizio mensa delle Forze armate.

MARIO TASSONE. Mi associo alle considerazioni del Governo.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge Rebulla ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari (499); Gasparotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari (1414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Rebulla ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari »; Gasparotto ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari ».

Come i colleghi ricordano, questi provvedimenti sono all'ordine del giorno della nostra Commissione da lungo tempo. Purtroppo, però, non sono ancora giunti i pareri delle Commissioni competenti. La Commissione bilancio, infatti, esaminerà questa mattina il testo unificato e l'emendamento ad esso presentato; la Commissione affari costituzionali, invece, inizierà l'esame del provvedimento soltanto nella mattinata di domani.

Se, come spero, entro domani mattina giungeranno i due pareri citati, potremo approvare il testo unificato nella seduta di domani.

MICHELE GALANTE. Concordo con le sue osservazioni, signor presidente. Mi auguro che potremo concludere al più presto l'esame di questo provvedimento.

L'onorevole Bubbico, che oggi rappresenta il Governo nella discussione...

MAURO BUBBICO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Rappresento il Governo tutti i giorni ...

MICHELE GALANTE. Certamente, ma il provvedimento in discussione è stato seguito costantemente dal sottosegretario Pisanu. Comunque, il Governo sa bene quali intralci si sono verificati.

Il gruppo comunista, da parte sua, dichiara la propria massima disponibilità all'approvazione del testo unificato nella giornata di domani.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 25 maggio 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO